



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 15/10

Lussemburgo, 2 marzo 2010

Sentenza nella causa C-135/08

Janko Rottmann / Freistaat Bayern

La revoca della naturalizzazione ottenuta in modo fraudolento può portare all'apolidia e dunque alla perdita della cittadinanza dell'Unione a condizione che essa rispetti il principio di proporzionalità

La Corte di giustizia ha oggi confermato che uno Stato membro dell'Unione europea può, nell'esercizio della propria competenza in materia di cittadinanza, revocare ad un cittadino dell'Unione la sua cittadinanza, conferita per naturalizzazione, qualora questi l'abbia ottenuta in maniera fraudolenta. Ciò vale anche nel caso in cui tale revoca produca la conseguenza che l'interessato perda la cittadinanza dell'Unione per il fatto di non possedere più la cittadinanza di uno Stato membro. In tale ipotesi, però, la decisione di revoca deve rispettare il principio di proporzionalità.

La Corte conferma così le competenze degli Stati membri a definire le condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza, pur ricordando che gli Stati membri debbono, nell'esercizio delle loro competenze, rispettare il diritto dell'Unione. Occorre verificare, in particolare, se la revoca della naturalizzazione e dunque la perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell'Unione – tra i quali rientra il diritto di invocare il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza – siano giustificate e proporzionate in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa dall'interessato, al tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca, nonché alla possibilità per l'interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine. Qualora la cittadinanza sia stata acquisita in maniera fraudolenta, il diritto dell'Unione non obbliga uno Stato membro ad astenersi dalla revoca della naturalizzazione per il solo fatto che l'interessato non abbia recuperato la cittadinanza del suo Stato membro di origine. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, il rispetto del principio di proporzionalità esiga che, prima che una siffatta decisione di revoca della naturalizzazione divenga efficace, venga accordato all'interessato un termine ragionevole affinché egli possa tentare di recuperare la cittadinanza del suo Stato membro di origine.

Con la sua sentenza la Corte risponde ad una questione sollevata dal Bundesverwaltungsgericht (Corte suprema amministrativa tedesca). Tale giudice deve risolvere il caso del sig. Rottmann, cittadino austriaco per nascita, che ha ottenuto la naturalizzazione in Germania. Il Land Baviera ha successivamente deciso di revocare retroattivamente la naturalizzazione del sig. Rottmann, in quanto questi avrebbe dissimulato il fatto di essere stato sottoposto ad istruttoria penale in Austria ed aveva dunque ottenuto in modo fraudolento la cittadinanza tedesca. Secondo il diritto austriaco, la naturalizzazione in Germania ha avuto come effetto che il sig. Rottmann ha perso la cittadinanza austriaca, e la revoca della sua naturalizzazione in Germania non comporta che egli recuperi automaticamente la cittadinanza austriaca.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582